Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 20 MAGGIO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1957. — **Laterizi, società per azioni, in Imola:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1957. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno Boggian e Vabusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1957. — **« Manifatture pelliccerie Alfa », società per azioni, in Selvazzano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1957. — **Società immobiliare Tenax S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1957. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1957. — **« Raca - Calzaturificio di Paullo », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1957. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 marzo 1956
registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 306

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

In commutazione della medaglia d'argento concessa con decreto del Capo dello Stato 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1949, registro n. 25 Presidenza, foglio n. 393.

DEL DIN Paola di Prospero e di Battilana Ines da Pieve di Cadore, classe 1923, partigiana combattente. — Dopo aver svolto intensa attività partigiana nel Friuli nella formazione comandata dal fratello, ad avvenuta morte di questi in combattimento, viene prescelta per portare al Sud importanti documenti operativi interessanti il Comando Alleato. Oltrepassato a piedi le linee di combattimento dopo non poche peripezie e con continuo rischio della propria vita ed ultimata la sua missione, chiedeva di frequentare un corso di paracadutisti. Dopo aver compiuto ben undici voli di guerra in circostanze fortunose, riusciva finalmente — unica donna in Italia — a lanciarsi col paracadute nel cielo del Friuli alla vigilia della liberazione. Nel corso dell'atterraggio riportava una frattura alla caviglia ed una torsione alla spina dorsale, ma nonostante il dolore lancinante, la sua unica preoccupazione era di prendere subito contatto con la Missione alleata nella zona per consegnarle i documenti che aveva portato con sè. Negli ultimi giorni di guerra, benchè claudicante, passava ancora ripetutamente le linee di combattimento per recapitare informazioni ai reparti alleati avanzanti. Bellissima figura di partigiana seppe in ogni circostanza assolvere con rara capacità e virile ardimento i compiti affidatile, dimostrando sempre elevato spirito di sacrificio e sconfinata dedizione alla causa della libertà. — Zona di operazione, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BORTOLOTTI Arcangelo fu Marco e di Narduzzo Maria da Miane (Treviso), classe 1892, capitano AA. r.s., partigiano combattente. — Fin dagli inizi partecipava con i suoi tre figli alla lotta di liberazione attivamente adoprandosi per organizzare nella zona militari sbandati dell'Esercito, che inquadrava in piccole formazioni sparse ai suoi ordini diretti. Segnalato per questa sua attività, veniva ben tosto arrestato e, con i figli, detenuto per ben quattro mesi in carcere ove affrontava con animo sereno sevizie e torture. Processato e condannato a morte, riusciva ad ottenere la grazia e successivamente, in occasione di uno scambio di ostaggi, anche la libertà per quanto vigilata. Essendosi però reso irreperibile ed avendo appreso che in conseguenza due suoi congiunti erano stati presi come ostaggi, volontariamente si presentava per ottenerne la scarcerazione. Nuovamente arrestato veniva scarcerato soltanto alla vigilia della liberazione. Bellissima figura di patriota ardente ed indomito e di vecchio antifascista. — Veneto, settembre 1943 25 aprile 1945.

(2961)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 1692.

Istituzione in Napoli di un Istituto professionale per l'agricoltura, per il Volturno e il Sele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1° ottobre 1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955 è istituita in Napoli una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per il Volturno e il Sele.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;

2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;

3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;

4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;

5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;

6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;

7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.

Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:

a) corsi preparatori;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3.

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 7.

Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia: tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;

due rappresentanti della Sezione Riforma Opera Combattenti Volturno e Sele;

un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esa-

minano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 16.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art 17

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22.

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dalla Sezione riforma Opera combattenti Volturno e Sele, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finchè non subentrino gli Enti locali.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 91. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Napoli

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*, gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	4
4. Assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	1
5. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
6. Applicati . . .	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	4
Personale incaricato (1)		
7. Insegnanti di materie culturali e propedeutiche (per complessive 230 ore settimanali)		13
8. Istruttori .		3
9. Assistenti . .		2
10. Persone di servizio		7

(1) *Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, può essere fornito dalla Sezione riforma Opera combattenti Volturno e Sele, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. **1693.**

Istituzione in Bari di un Istituto professionale per l'agricoltura, per la Puglia ed il Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1° ottobre 1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955 è istituita in Bari una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per la agricoltura, per la Puglia ed il Molise.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;

2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;

3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;

4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;

5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;

6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;

7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.

Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:

a) corsi preparatori;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3.

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 14.

Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;

due rappresentanti dell'Ente riforma Puglie, Lucania e Molise;

un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 16.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 17

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 70.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22.

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'Ente riforma fondiaria per le Puglie, Lucania e Molise per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finchè non subentrino gli Enti locali.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 88. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Bari

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*, gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	14
3. Istruttori	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	6
4. Assistenti . .	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	2
5. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
6. Applicati . . .	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	6
Personale incaricato (1)		
7. Insegnanti di materie culturali e propedeutiche (per complessive 430 ore settimanali)		24
8. Istruttori		8
9. Assistenti		5
10. Persone di servizio		14

(1) *Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, può essere fornito dall'Ente riforma per la Puglia, Lucania e Molise, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956, n. 1694.

Istituzione in Cagliari di un Istituto professionale per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1° ottobre 1955;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1955 è istituita in Cagliari una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni

1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;

2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;

3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;

4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;

5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;

6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;

7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.

Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:

a) corsi preparatori;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 3.

Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 11.

Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.

Art. 4.

Le azioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica interessato, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art 8.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica, cultura generale, cooperazione rurale; nozioni di matematica e contabilità; nozioni di agronomia; tecnica agraria; coltivazioni erbacee e coltivazioni arboree (orticultura, frutticultura; olivicultura, viticultura); malattie e difesa delle piante; allevamento del bestiame; tecnica dell'irrigazione; sistemazione dei terreni e meccanica agraria; conservazione e lavorazione dei prodotti: sili, cantine, caseifici, oleifici, ecc.; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 2, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 11.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno;

due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna;

un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esa-

minano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con un suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 16.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 17

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 18.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il detto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dalla annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 19.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 3 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate nel suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 21.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 56.560.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse.

Art. 22.

Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'E.T.F.A.S. Sardegna, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finchè non subentrino gli Enti locali.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1956

GRONCHI

ROSSI — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 89. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*, gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	11
3. Istruttori	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	5
4. Assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	2
5. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
6. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	6
Personale incaricato (1)		
7. Insegnanti di materie culturali e propedeutiche (per complessive 320 ore settimanali)		20
8. Istruttori		6
9. Assistenti		2
10. Persone di servizio		11

(1) *Altro personale incaricato, oltre quello previsto nell'organico, può essere fornito dall'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna, secondo apposita convenzione da stabilirsi tra l'Ente stesso e l'Istituto, con approvazione del Ministero della pubblica istruzione.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1957.
Istituzione del servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio bollo e successioni di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1955, n. 9211, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1955, registro n. 15 Finanze, foglio n. 327, che approva la classificazione degli Uffici del registro per il quinquennio 1° luglio 1934-30 giugno 1959;

Visto l'art. 15 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo, che autorizza a provvedere con decreto Ministeriale alla designazione degli Uffici del registro incaricati dell'apposizione del bollo a punzone;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle effettive esigenze di servizio ed all'interesse del pubblico, di istituire il servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio bollo e successioni di Messina;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio bollo e successioni di Messina.

Art. 2.

I bolli a punzone di cui sarà dotato il predetto Ufficio saranno contrassegnati come segue:
Ufficio Bollo e Successioni di Messina XXII.

Art. 3.

L'istituzione del servizio del bollo a punzone presso l'Ufficio bollo e successioni di Messina, stabilita col presente decreto, avrà effetto dal 1° maggio 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1957
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 205. — BENNATI

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1957.
Istituzione della Sezione d'archivio di Stato di Terni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Terni ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione d'archivio di Stato e che altresì ha stanziato in bilancio un congrua somma per le spese occorrenti, previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in Terni la Sezione d'archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BISORI

(3162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vergemoli (Lucca) di un mutuo di L. 2.030.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3078)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 2.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3080)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 2.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3081)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) di un mutuo di L. 3.930.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3082)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mercato Saraceno (Forlì) di un mutuo di L. 6.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3088)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 235, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Sofia (Forlì) di un mutuo di L. 5.830.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(3083)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1631 della *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 2 maggio 1957, si chiarisce che la data del decreto che autorizza il mutuo di L. 1.365.000 a pareggio del bilancio 1956 del comune di Montecarotto (Ancona) è del 2 gennaio 1957 anzichè del 2 febbraio 1957.

(3159)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1957 bilancio Trasporti, registro n. 68, foglio n. 105, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto, perchè giuridicamente infondato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 21 luglio 1955 dalla ditta Florindo Laudato avverso il provvedimento del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) in data 15 gennaio 1955 n. 31200/762, con il quale veniva accordata alla società Strade ferrate sovvenzionate, la concessione dell'autolinea Santa Maria a Vico-Pizzola-Arienzo-San Felice a Cancello-Scalo di San Felice a Cancello-Ponti Rossi-Cancello Scalo, con diramazione sul percorso San Felice a Cancello-Cave.

(3170)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1957, al registro n. 32 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 27, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1955 dall'operaio temporaneo Giancola Bartolomeo, contro il provvedimento n. 77495 in data 20 dicembre 1954, con il quale il Ministero della difesa-Aeronautica ha negata al ricorrente la concessione dell'indennizzo in luogo della licenza coloniale maturata e non goduta, per il periodo 19 febbraio 1937-25 febbraio 1947.

(3166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	653,625
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,43
1 Corona norvegese	87,935
1 Corona svedese	121,634
1 Fiorino olandese	165,005
1 Franco belga	12,492
100 Franchi francesi	178,405
1 Franco svizzero acc.	143,56
1 Lira sterlina	1758,312
1 Marco germanico	149,817
1 Scell. aust.	24,186

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 110 del 14 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1957, n. 123, il cambio medio del Franco svizzero libero indicato in 145,895 deve essere rettificato in 145,835.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	228989	409,50	Gambino Giuseppe di Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea (Alessandria) con usufrutto a Ferraris *Caterina* fu Stefano ved. Ferraris, dom. a Castelnuovo Calcea.	Come contro con usufrutto a Ferraris *Maria Catterina* fu Stefano ved. Ferraris, dom. a Castelnuovo Calcea.
Id.	235629	1.015 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	228990	409,50	Gambino Battista di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Battista di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
Id.	235630	1.015 —	Come sopra, con usufrutto a Ferraris *Caterina* fu Stefano ved. Ferraris.	Come contro, con usufrutto a Ferraris *Maria Catterina* fu Stefano ved. Ferraris.
Rendita 5 % (1935)	179129	500 —	Gambino Giuseppe fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Giuseppe fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
Id.	179130	500 —	Gambino Battista fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.	Gambino Battista fu Carlo, dom. a Castelnuovo Calcea con usufrutto, come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie I	206	250 —	Pelandi *Maddalena detta Ninì* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alzano Lombardo.	Pelandi *Luigina Caterina Alessandra* di Domenico, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	8887	3.000 —	Parodi *Pupilio* fu *Bernardo*, minore sotto la patria potestà della madre Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi, domiciliato ad Imperia.	Parodi *Bernardo* fu *Pupilio*, minore sotto la patria potestà della madre Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi, dom. ad Imperia.
Id.	8888	3.000 —	Come sopra, con usufrutto a Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi.	Come sopra, con usufrutto a Giribaldi Angela fu Gio. Batta, vedova Parodi
B. T. N. 5 % (1965)	269	52.250 —	*Cirillo* Anna Maria di Carmine, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	*Ciriello* Anna Maria di Carmine, ecc., come contro.
P. Ric. Red. 5% Serie 77	3039	2.500 —	Pironti Paolo Emilio fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre *Salvatore* Maria fu Secondo, vedova Pironti.	Pironti Paolo Emilio fu Gennaro, minore sotto la patria potestà della madre *Salvatori* Maria fu Secondo, ved. Pironti.
B. T. N. 5 % (1959)	2251	12.750 —	Panari Giuseppe e *Maria* fu Francesco minori sotto la patria potestà della madre Bruscoli Ave di Giovanni, vedova Panari.	Panari Giuseppe e *Marisa* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 aprile 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(2426)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea e di diploma di perfezionamento

Il dott. Alfonso Palatini, nato a Vittorio Veneto il 22 marzo 1907, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in medicina e chirurgia e il diploma di perfezionamento in pediatria conseguiti presso l'Università di Padova in data 12 novembre 1931 e 15 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Padova.

(3169)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Ramata Pramorano, con sede nel comune di Carmagnola (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 20337, in data 9 maggio 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Ramata Pramorano, con sede nel comune di Carmagnola (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 29 aprile 1956.

(3025)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 26 marzo 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 23 dicembre 1956, e n. 10 del del 12 gennaio 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di approvazione del piano di esproprio		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti	Registro agric.		Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	in data 26-3-57 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	ARNO' Giambattista fu Carlo	Avetrana	1.96.70	3341	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53	2547-451	19- 4-57	9	350	340.771 —	340.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	AZZOLINI Giovanni fu Giuseppe	Brindisi	5.16.31	2625	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53	2548-452	19- 4-57	9	349	2.768.743,25	2.765.000	Id. Id.	Id.
3	CAMPA-ALARI Pasqualina fu Vincenzo	Brindisi	1.39.96	3696	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	2550-454	19- 4-57	9	352	491.344,85	490.000	Id. Id.	Id.
4	CIAMPOLILLO Vito fu Decio	Candela	33.55.50	4123	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	2584-488	19- 4-57	9	353	3.460.711,40	3.460.000	Id. Id.	Id.
5	DE GENNARO Adelchi fu Giuseppe	Larino	0.27.01	4250	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	2553-457	19- 4-57	9	354	35.664 —	35.000	Id. Id.	Id.
6	DE MARCO Lucio fu Pietro	Brindisi	8.85.52	2020	19-11-52	294 s. o. 1	19-12-52	2554-458	19- 4-57	9	355	4.294.754.50	4.290.000	Id. Id.	Id.
7	FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe	Bernalda Montescaglioso	1.24.22	3468 3469	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	2555-459	19- 4-57	9	356	274.830,85	270.000	Id. Id.	Id.
8	FOLONARI Guido, Vittorio, Giovanni e Antonio fu Italo	San Severo	5.28.39	3706	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	2556-460	19- 4-57	9	357	2.700.072,90	2.700.000	Id. Id.	Id.
9	LA ROTONDA Paolo fu Felice	Foggia	1.22.38	2371	29-11-52	298 s. o.	24-12-52	2586-490	19- 4-57	9	358	179.438,40	175.000	Id. Id.	Id.
10	PANSINI Francesco fu Bonifacio	Stornara	1.10.44	4271	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	2562-466	19- 4-57	9	359	240.493 —	240.000	Id. Id.	Id.
11	SABINI Giuseppe fu Giovanni	Gravina Altamura	149.00.50	509	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	2588-492	26- 4-57	10	65	2.839.437,75	2.835.000	Id. Id.	Id.
12	SPAGNOLETTI-ZEULI Giovanni fu Vito-Antonio	Canosa	13.01.23	2376 2571	29-11-52	298 s. o. 6 s. o.	24-12-52 9- 1-53	2589-493	19- 4-57	9	360	1.353.305.20	1.350.000	Id. Id.	Id.
13	TAMBORRINO Clementina di Vincenzo, maritata EPISCOPO	Torchiarolo	3.86.59	2579	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	2566-470	19- 4-57	9	361	1.913.620,50	1.910.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 7 maggio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2986)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4307 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1896-R-Gab., con cui al sig. Stuffer Giovanni, nato a Laste (Belluno), il 3 settembre 1886, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Stufferi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 gennaio 1957 dal predetto signor Stufferi Giovanni in atto residente a Castelrotto;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19:

Visto l'art. 76 della Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 settembre 1935, n. 1896-R.-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Stufferi Giovanni, nato il 3 settembre 1886 a Laste (Belluno), e della di lui moglie Dapunt Caterina, nata ad Innsbruck il 26 ottobre 1892 viene ripristinato nella forma tedesca di Stuffer.

Il sindaco del comune di Castelrotto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 maggio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(3120)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Kobal Maria;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pieve Santa Stefano (Arezzo) e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Kobal Maria nata a Pocrai del Piro (ora Jugoslavia) addì 21 settembre 1929 residente a Pieve Santo Stefano (Arezzo), via Circonvallazione, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kobal in « Zappi ».

Gorizia, addì 11 maggio 1957

Il prefetto: NITRI

(3171)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1955, n. 10107, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 1835 del 28 gennaio 1957, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciuta la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Santori dott. Giulio punti 56,278 su 100
2. Bigliocchi dott. Aldo » 54,171 »
3. Arzilli dott. Tarcisio » 52,890 »
4. Tomassetti dott. Nicolino » 51,921 »
5. Pinna dott. Luigi » 50,500 »
6. Nocera dott. Giovanni » 49,846 »
7. Santoni dott. Carlo » 49,546 »
8. Graziani dott. Tommaso » 48,284 »
9. Pizzabiocca dott. Enrico » 48,093 »
10. Frattali dott. Giuseppe » 47,343 »
11. Bocchetti dott. Mario » 47,070 »
12. Marchionni dott. Enrico » 46,103 »
13. Piperno dott. Ermanno » 46,062 »
14. Pepe dott. Mario » 45,312 »
15. Corea dott. Carlo » 44,846 »
16. Adabbo dott. Massimo » 43,843 »
17. Cesarini dott. Elia » 42,484 »
18. Crucioli dott. Luciano » 42,226 »
19. Bettarini dott. Santi » 42 — »
20. Monachello dott. Angelino » 41,531 »
21. Salvati dott. Franco » 41,250 »
22. Gragnoli dott. Athos » 40,906 »
23. Grella dott. Giulio. » 40,328 »
24. Di Rocco dott. Pietro » 40,312 »
25. Mariano dott. Nicola » 40,281 »
26. Brunelli dott. Furio . » 39,859 »
27. Teza dott. Franco » 39,843 »
28. De Luca dott. Francesco » 39,734 »
29. Fanti dott. Gino » 39,687 »
30. Lucianò dott. Bruno Antonio » 37,062 »
31. Angelini dott. Giancarlo . » 37 — »
32. Carta dott. Giorgio » 36,898 »
33. Durante dott. Pasquale . . » 36,703 »
34. Pelliccia dott. Plinio . . » 36,515 »

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 8 maggio 1957

Il prefetto: TIRRITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto l'odierno decreto di pari numero, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza hanno dichiarato di voler concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

I sotto elencati candidati compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Santori dott. Giulio: Rieti (condotta di Poggio Fidoni);
2) Bigliocchi dott. Aldo: Collevecchio;
3) Arzilli dott. Tarcisio: Consorzio Castel di Tora-Ascrea-Paganico-Colle di Tora;
4) Tomassetti dott. Nicolino: Tarano;
5) Pinna dott. Luigi: Leonessa (2ª condotta);
6) Nocera dott. Giovanni: Leonessa (3ª condotta).

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 8 maggio 1957

Il prefetto: TIRRITO

(3123)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 7019, in data 3 aprile 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il decreto prefettizio n. 30419 del 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1956, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e constatata la regolarità del procedimento seguito e di tutti gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in oggetto:

1. Petrillo dott. Rocco Luigi	punti	51,46	su 100
2. Bruno dott. Francesco	»	50,62	»
3. Casamassima dott. Eustachio	»	49,31	»
4. Berloco dott. Nicola	»	48,68	»
5. Rago dott. Gabriele	»	48,27	»
6. Gabriele dott. Guido	»	47,53	»
7. Dimuccio dott. Domenico	»	47,41	»
8. De Remigis dott. Fernando	punti	47,22	su 100
9. Querques dott. Pompeo	»	47,03	»
10. Boscia dott. Severino	»	46,62	»
11. Galati dott. Giacomo	»	46,30	»
12. Perreca dott. Raffaele	»	46,20	»
13. Montemurro dott. Nicola	»	44,74	»
14. Vitiello dott. Americo	»	44,39	»
15. Cinone dott. Franco	»	43,15	»
16. Santoriello dott. Silvio	»	42,12	»
17. Coliolo dott. Emilio	»	41,62	»
18. Girardi dott. Pietro	»	41,50	»
19. Montemurro dott. Pietro	»	41,00	»
20. Di Pierro dott. Raffaele	»	40,03	»
21. Manicone dott. Oronzo	»	38,73	»
22. Gaggiano dott. Michelarcangelo	»	38,48	»
23. Bovenzi dott. Crescenzo	»	38,385	»
24. Patrizio dott. Ercole	»	38,38	»
25. Mormando dott. Nicola	»	37,88	»
26. Venezia dott. Nicola	»	36,52	»
27. Guarini dott. Antonio	»	35,06	»
28. Scarpelli dott. Giuseppe	»	35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 11 maggio 1957

Il prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 7019, in data 3 aprile 1956, col quale venne bandito il concorso per le condotte veterinarie di *a*) Montescaglioso; *b*) Consorzio: Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano, vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1955;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Viste le preferenze indicate da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvate con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa e assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Petrillo Rocco Luigi: Montescaglioso;
2) Bruno Francesco: Consorzio di Garaguso-Oliveto Lucano-Calciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 11 maggio 1957

Il prefetto: TEDESCO

(3175)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.